

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 23

30 gennaio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 212/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 213/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 214/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine	5
Regolamento (CEE) n. 215/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	7
Regolamento (CEE) n. 216/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	9
Regolamento (CEE) n. 217/75 della Commissione, del 29 gennaio 1975, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

75/69/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1974, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia** 15

Sommario (seguito)

75/70/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1974, che autorizza la Repubblica francese ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia** 17

75/71/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1975, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di fagiolini della voce 20.02 ex G della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri** 19

75/72/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1975, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle voci 97.03 A ed ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 212/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16.1.1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5.10.1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 gennaio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	26,32
10.01 B	Frumento duro	14,28 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	21,59 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	5,18
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	16,58 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	21,94
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,89
11.01 B	Farine di segala	49,29
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	41,00
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	59,71

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 213/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 gennaio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	3,25
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	5,77
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 214/75 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1975
che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine (2), in particolare l'articolo 14, terzo comma,

considerando che gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine devono essere fissati conformemente alle regole stabilite nel regolamento (CEE) n. 181/73; che nuovi prezzi d'orientamento sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974 (3); che i calcoli previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 sono effettuati per mezzo del regolamento (CEE) n. 2249/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalla carne bovina congelata (4), e che i coefficienti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 181/73 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2260/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1160/74 (6);

considerando che il prezzo all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/

73 è calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e per i bovini adulti (7); che il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 181/73 è determinato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate (8), e (CEE) n. 2260/73;

considerando che gli importi compensativi per i vitelli e la carne di vitelli sono identici a quelli applicabili per i bovini adulti e la carne di bovini adulti su conformità al regolamento (CEE) n. 1100/74 della Commissione, del 3 maggio 1974 (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

(3) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

(5) GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 32.

(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

(8) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

(9) GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 25.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi applicabili dall'Irlanda e dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
		Irlanda	il Regno Unito			
	u.c./100 kg peso vivo					
01.02 A II a)	6,96	15,23 + 3,90 u.c./ capo	15,23	10,54	9,76	15,23
01.02 A II b)	6,96	15,23 + 3,90 u.c./ capo	15,23	10,54	9,76	15,23
	u.c./100 kg peso netto					
02.01 A II a) 1 aa) 11	9,31	36,10	29,73	23,10	16,73	28,94
02.01 A II a) 1 aa) 22	7,45	30,31	23,94	19,91	13,54	23,15
02.01 A II a) 1 aa) 33	11,16	41,88	35,51	26,29	19,92	34,72
02.01 A II a) 1 bb) 11	9,31	36,10	29,73	23,10	16,73	28,94
02.01 A II a) 1 bb) 22	7,45	30,31	23,94	19,91	13,54	23,15
02.01 A II a) 1 bb) 33	11,16	41,88	35,51	26,29	19,92	34,72
02.01 A II a) 1 cc) 11	13,96	50,57	44,20	31,08	24,71	43,41
02.01 A II a) 1 cc) 22	15,97	56,81	57,83	34,52	32,93	49,65
02.01 A II a) 2 aa)	8,28	32,90	26,53	23,60	17,23	25,74
02.01 A II a) 2 bb)	6,62	27,75	21,38	20,31	13,94	20,59
02.01 A II a) 2 cc)	10,35	39,34	32,97	27,71	21,34	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 11	12,42	45,77	39,40	31,82	25,45	38,61
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	10,35	39,34	37,48	27,71	23,46	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) (c)	10,35	39,34	37,48	27,71	23,46	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	14,24	51,43	51,56	35,43	32,27	44,27
02.06 C I a) 1	8,07	50,57	44,20	27,18	20,81	43,41
02.06 C I a) 2	9,23	56,81	79,73	30,05	45,19	49,65

(a) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dal prelievo fissato per il prodotto corrispondente.

(b) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dalla restituzione fissata per il prodotto corrispondente.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 215/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/75 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 29. 1. 1975, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 gennaio 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	51,00 41,00 ⁽¹⁾ 51,00 41,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 216/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3311/74 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 210/75 (7);

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3311/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 3311/74, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(6) GU n. L 355 del 31. 12. 1974, pag. 25.

(7) GU n. L 22 del 29. 1. 1975, pag. 21.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 A ⁽¹⁾	7,33	5.51	26.00
10.01 B	8,71	12.87	14.00
10.02	—	11.79	22.00
10.04	6,03	6.00	6.00
10.05 B	—	14.61	18.00
10.07 C	—	15.53	22.00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte producten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 A ⁽¹⁾	0,985	0-679	3-800
11.01 B ⁽¹⁾	—	1-559	3-000
11.01 D ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.01 E I ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.01 E II ⁽¹⁾	—	1-490	1-836
11.01 K ⁽¹⁾	—	1-584	2-244
11.02 A I a) ⁽¹⁾	1,213	1-848	2-200
11.02 A I b) ⁽¹⁾	1,064	0-733	4-200
11.02 A II ⁽¹⁾	—	1-651	3-080
11.02 A IV ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	1-490	1-836
11.02 A IX ⁽¹⁾	—	1-584	2-244
11.02 B I a) 2 aa)	0,615	0-612	0-612
11.02 B I a) 2 bb) ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.02 B I b) 2 ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.02 B II a) ⁽¹⁾	0,975	0-733	3-458
11.02 B II b) ⁽¹⁾	—	1-568	2-926
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.02 B II d) ⁽¹⁾	—	2-174	3-080
11.02 C I ⁽¹⁾	1,026	0-771	3-640
11.02 C II ⁽¹⁾	—	1-651	3-080
11.02 C IV ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.02 C V ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.02 C VIII ⁽¹⁾	—	2-174	3-080
11.02 D I ⁽¹⁾	0,748	0-562	2-652
11.02 D II ⁽¹⁾	—	1-203	2-244
11.02 D IV ⁽¹⁾	0,615	0-612	0-612
11.02 D V ⁽¹⁾	—	1-490	1-836
11.02 D VIII ⁽¹⁾	—	1-584	2-244
11.02 E I a) 2 ⁽¹⁾	0,615	0-612	0-612
11.02 E I b) 2 ⁽¹⁾	0,844	0-840	0-840
11.02 E II a) ⁽¹⁾	1,026	0-771	3-640
11.02 E II b) ⁽¹⁾	—	1-651	3-080
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	2-045	2-520
11.02 E II d) ⁽¹⁾	—	2-174	3-080
11.02 F I ⁽¹⁾	0,748	0-562	2-652
11.02 F II ⁽¹⁾	—	1-203	2-244
11.02 F IV ⁽¹⁾	0,615	0-612	0-612
11.02 F V ⁽¹⁾	—	1-490	1-836

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02 F IX ⁽¹⁾	—	1-584	2-244
11.02 G I	0,183	0-138	0-650
11.02 G II	—	0-365	0-450
11.06 B II	—	2-352	2-898
11.07 A I a)	1,305	0-981	4-628
11.07 A I b)	0,975	0-733	3-458
23.02 A I a)	0,059	0-161	0-352
23.02 A I b) 1	0,059	0-161	0-352
23.02 A I b) 2	0,059	0-161	0-352
23.02 A II a)	0,059	0-161	0-352
23.02 A II b)	0,059	0-161	0-352
23.07 B I a) 1	—	0-234	0-288
23.07 B I a) 2	—	0-234	0-288
23.07 B I b) 1	—	0-731	0-900
23.07 B I b) 2	—	0-731	0-900
23.07 B I c) 1	—	1-096	1-350
23.07 B I c) 2	—	1-096	1-350

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽²⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽³⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

⁽⁴⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

⁽⁵⁾ Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrisk metode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspersenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspersent voor rijst, 2,5 gewichtspersenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspersenten voor gerst, 4 gewichtspersenten voor boekweit, 5 gewichtspersenten voor haver en 2 gewichtspersenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

⁽⁶⁾ For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 217/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1975****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3275/74⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/75⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3275/74, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 29. 1. 1975, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 gennaio 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 D ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 A II ⁽²⁾	4,561	4,061
11.02 A IV ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 B I a) 2 aa)	0,760	0,510
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	1,150	0,900
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	1,150	0,900
11.02 B II a) ⁽²⁾	3,908	3,658
11.02 B II b) ⁽²⁾	3,250	3,000
11.02 C I ⁽²⁾	4,650	4,400
11.02 C II ⁽²⁾	3,860	3,610
11.02 C IV ⁽²⁾	1,050	0,800
11.02 D I ⁽²⁾	3,055	2,805
11.02 D II ⁽²⁾	2,551	2,301
11.02 D IV ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	1,500	1,000
11.02 E II a) ⁽²⁾	5,450	4,950
11.02 E II b) ⁽²⁾	4,561	4,061
11.02 F I ⁽²⁾	5,450	4,950
11.02 F II ⁽²⁾	4,561	4,061
11.02 F IV ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 G I	2,563	2,063
11.07 A I a)	5,795	4,895
11.07 A I b)	4,558	3,658
11.08 A III	1,700	0
11.09 A	15,000	0
11.09 B	15,000	0

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche starinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1974

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che la Repubblica italiana ha introdotto presso la Commissione, in data 28 ottobre 1974; al fine di essere autorizzata ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 che istituisce disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, ha instaurato la liberazione, nei confronti dei paesi terzi, delle importazioni di detti prodotti nonché la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando tuttavia che in conformità dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, in particolare del protocollo n. 14, gli Stati membri applicano alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia dei dazi doganali differenti; che le importazioni nei paesi del Benelux vengono effettuate in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative, mentre negli altri Stati membri esse sono in

generale soggette a dazi doganali e, all'occorrenza, a contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, che variano da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali disparità tariffarie provocano delle deviazioni di traffico il cui proseguimento probabile potrebbe ostacolare l'esecuzione delle misure tariffarie applicate dagli Stati membri nei confronti della Grecia;

considerando che non è possibile nella situazione attuale applicare i metodi di cooperazione tra gli Stati membri atti ad evitare l'applicazione di misure di protezione;

considerando che, in tali condizioni, la Repubblica italiana deve essere autorizzata a prendere, a titolo temporaneo, le misure di protezione necessarie;

considerando che queste misure possono consistere nella percezione di una tassa addizionale all'importazione, tale da compensare le disparità tariffarie esistenti, tenuto conto dei contingenti tariffari aperti a favore della Grecia;

considerando che la validità della presente decisione deve essere limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune per i prodotti in questione nei confronti della Grecia, al più tardi al 31 dicembre 1975,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere all'importazione dei vini della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro, una tassa compensativa equivalente, al massimo, alla differenza tra il dazio doganale applicate all'importazione del vino in questione in provenienza diretta dalla Grecia e il dazio doganale riscosso per lo stesso vino al momento in cui è messo in libera pratica nella Comunità.

Articolo 2

Per i vini che fanno oggetto, nello Stato membro interessato, dei contingenti tariffari aperti in applicazione del protocollo n. 14 allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e fino all'esaurimento del relativo contingente tariffario con le importazioni effettuate in provenienza diretta dalla Grecia o attraverso un altro Stato membro, la tassa prevista dall'articolo 1 è calcolata sulla base del diritto di dogana applicabile nello Stato membro interessato nel quadro del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

La Repubblica italiana informa senza indugio la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune relativo alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia e al più tardi al 31 dicembre 1975.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1974

che autorizza la Repubblica francese ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che la Repubblica francese ha introdotto presso la Commissione, in data 20 dicembre 1974, al fine di essere autorizzata ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 istituisce disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, ha instaurato la liberazione, nei confronti dei paesi terzi, delle importazioni di detti prodotti nonché la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando tuttavia che in conformità dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, in particolare del protocollo n. 14, gli Stati membri applicano alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia dei dazi doganali differenti; che le importazioni nei paesi del Benelux vengono effettuate in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative, mentre negli altri Stati membri esse sono in generale soggette a dazi doganali e, all'occorrenza, a contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, che variano da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali disparità tariffarie provocano delle deviazioni di traffico il cui proseguimento probabile potrebbe ostacolare l'esecuzione delle misure tariffarie applicate dagli Stati membri nei confronti della Grecia;

considerando che non è possibile nella situazione attuale applicare i metodi di cooperazione tra gli Stati membri atti ad evitare l'applicazione di misure di protezione;

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

considerando che, in tali condizioni, la Repubblica francese deve essere autorizzata a prendere, a titolo temporaneo, le misure di protezione necessarie;

considerando che queste misure possono consistere nella percezione di una tassa addizionale all'importazione, tale da compensare le disparità tariffarie esistenti, tenuto conto dei contingenti tariffari aperti a favore della Grecia;

considerando che la validità della presente decisione deve essere limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune per i prodotti in questione nei confronti della Grecia, al più tardi al 31 dicembre 1975,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a riscuotere all'importazione dei vini della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro, una tassa compensativa equivalente, al massimo, alla differenza tra il dazio doganale applicato all'importazione del vino in questione in provenienza diretta dalla Grecia e il dazio doganale riscosso per lo stesso vino al momento in cui è messo in libera pratica nella Comunità.

Articolo 2

Per i vini che fanno oggetto, nello Stato membro interessato, dei contingenti tariffari aperti in applicazione del protocollo n. 14 allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e fino all'esaurimento del relativo contingente tariffario con le importazioni effettuate in provenienza diretta dalla Grecia o attraverso un altro Stato membro, la tassa prevista dall'articolo 1 è calcolata sulla base del diritto di dogana applicabile nello Stato membro interessato nel quadro del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

La Repubblica francese informa senza indugio la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune relativo alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia e al più tardi al 31 dicembre 1975.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1975

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di fagiolini della voce 20.02 ex G della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo tedesco ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 14 gennaio 1975, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di fagiolini, della voce n. 20.02 ex G della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti della Repubblica popolare cinese dalla Germania, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Germania nei confronti della Repubblica popolare cinese;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 in particolare all'articolo primo⁽¹⁾;

considerando che, per quanto concerne detti prodotti, una proposta di regolamento relativo all'unificazione dei regimi d'importazione applicati dai singoli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili è all'esame del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:
ex G	— fagiolini

originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 1° gennaio 1975.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo all'unificazione dei regimi d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e al più tardi al 31 marzo 1975.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1975

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle voci 97.03 A ed ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115 primo comma, visto il ricorso all'articolo 115 primo comma del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 15 gennaio 1975, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle voci 97.03 A ed ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti del Giappone dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti del Giappone;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 in particolare all'articolo primo⁽¹⁾;

considerando che, per quanto concerne detti prodotti, potrebbe essere adottato un regime d'importazione uniforme nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone e che la validità di queste misure dovrebbe essere limitata all'applicazione di un tale regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
97.03	Altri giocattoli, modelli ridotti per il divertimento:
A	— di legno
ex B	— altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati)

originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 6 gennaio 1975.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regime uniforme d'importazione nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone e, al più tardi, al 31 dicembre 1975.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.